

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. _____

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO PASTORALE E
AGRITURISTICO “MALGA TOVRE” IN C.C. MOLVENO

L'anno duemilaventiquattro il giorno __ (_____) del mese di _____, presso la sede del Comune di Molveno in Piazza Marconi n. 1, avanti a me, _____, segretario comunale di Molveno, autorizzato, ai sensi dell'art. 137 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 e ss.mm., a ricevere gli atti e contratti stipulati nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

1. **SARTORI MATTEO** nato a _____(TN) il _____, e residente in Molveno (TN) Via _____ n. __, C.F. _____ sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale a Molveno, Piazza Marconi n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Molveno, (C.F. e P.IVA 00149120222), in esecuzione di quanto disposto con la deliberazione della Giunta comunale n. __ di data __.__.____, immediatamente eseguibile, come depositata in atti (di seguito concedente); -----

2. _____ nato a _____, il _____, titolare/legale rappresentante dell’Impresa agricola _____, con sede a _____, in Via _____ n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, della cui identità sono certo per presa visione della carta d’identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____ e valida fino al _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza dello stesso (di seguito concessionario). -----

I predetti comparenti, sono rispettivamente assistiti: -----

- Il Comune di Molveno da _____, funzionario della _____ -----

- Il _____ da _____, funzionario della _____ -----

facendo seguito a quanto stabilito per la concessione della complesso pastorale e agrituristico e con il puntuale intervento dei sopracitati rappresentanti sindacali, in deroga alle norme vigenti in materia di patti agrari, si stipula la seguente concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e 29 della L. 11.02.1971 n. 11 e

art. 45 L 203/1982. -----

Detti comparenti, della cui identità personale e veste giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza dei testimoni ai sensi dell'art. 48 della Legge notarile e mi chiedono di ricevere il presente atto.-----

Premesso che: -----

- il complesso pastorale e agrituristico "Malga Tovre" in C.C. Molveno è costituito dalle pp.edd. 176, 177 e 178 in C.C. Molveno, nonché dalle pp.ff. 1023/1, 1023/2, 1060, 1061/1, 1062, 1063, 1064/2, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072, 1759, 1760 e 1763/1 in C.C. Molveno, beni gravati dal diritto di uso civico e dalle pp.ff. 1061/2, 1061/3, 1061/4 e 1071/3 in C.C. Molveno;
- con deliberazione n. ____ di data 18.03.2024 il Consiglio comunale ha sospeso il diritto di uso civico sulle pp.edd. 176, 177 e 178 in C.C. Molveno, nonché sulle pp.ff. 1023/1, 1023/2, 1060, 1061/1, 1062, 1063, 1064/2, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072, 1759, 1760 e 1763/1 in C.C. Molveno, ravvisando l'interesse pubblico di affidare in concessione il complesso pastorale e agrituristico "Malga Tovre", e al fine di consentire l'indizione della procedura per detto affidamento;
- con deliberazione n. _____ di data _____, la Giunta comunale ha stabilito di procedere all'affidamento in concessione del complesso pastorale e agrituristico "Malga Tovre" mediante asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato l'avviso d'asta pubblica, il disciplinare tecnico-economico e lo schema di contratto;
- con avviso d'asta prot. ____ di data _____ è stata indetta l'asta pubblica per il giorno _____ presso la sala riunioni del Comune di Molveno, in Piazza Marconi n. 1 a Molveno; -----
- le modalità di gara sono state stabilite nel citato avviso d'asta per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione Malga Tovre; -----
- con verbale di aggiudicazione d'asta n. di data, è stata dichiarata aggiudicataria della concessione l'Impresa _____, con sede a _____, in Via _____ n. _____; -----
- l'Amministrazione comunale ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari ed indispensabili per procedere alla sottoscrizione del presente contratto. -----

- con determinazione del Segretario comunale n. di data è stata aggiudicata definitivamente la gestione del complesso pastorale e agrituristico "Malga Tovre" all'Azienda, con sede a (TN), per un periodo di 3 anni considerati quali stagioni d'alpeggio decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e con termine il 31 ottobre 2026; ----

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del complesso pastorale e agrituristico "Malga Tovre" ed è costituito dai seguenti beni: -----

- pp.ed. 176, 177 e 178 in C.C. Molveno, beni gravati da uso civico, così costituite:
P.ed. 176 C.C. Molveno: stalla, n. 2 locali uso deposito e n. 1 ripostiglio;
P. ed. 177 C.C. Molveno: PIANO TERRA: locale lavorazione pasti, locale stagionatura, cucina, locale lavorazione latte, bagno e antibagno, veranda aperta; PIANO PRIMO: n. 5 stanze, bagno, corridoio e ripostiglio;
P. ed. 178 C.C. Molveno: porcilaia con tettoia;
- pp.ff. 1023/1, 1023/2, 1060, 1061/1, 1062, 1063, 1064/2, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072, 1759, 1760 e 1763/1 in C.C. Molveno, beni gravati dal diritto di uso civico;
- pp.ff. 1061/2, 1061/3, 1061/4 e 1071/3 in C.C. Molveno.

Ai fini di una più precisa indicazione dei beni costituenti la "Malga Tovre" si rinvia al disciplinare tecnico-economico ed alle planimetrie ad esso allegate. -----

Tale complesso è destinato alle seguenti attività: -----

- allevamento di vacche da latte con la possibilità di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti caseari in loco; -----
- degustazione di prodotti aziendali, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lettera d), della L.P. 10/2019 -----
- allevamento di altri animali a scopo didattico, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lettera e), della L.P. 10/2019 (attività di fattoria didattica).

Ogni altro uso estraneo a quelli su indicati è espressamente vietato e darà titolo all'Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno eventualmente causato dall'abuso.

Art. 2 - Scopo e durata del contratto

Il Comune di Molveno, in persona del sindaco pro tempore signor Matteo Sartori, affida in concessione all'Impresa _____, con sede _____, in Via _____ n. _____, che, a mezzo del titolare/legale rappresentante, accetta e che di seguito sarà denominata anche "concessionario", il complesso pastorale e agrituristico "Malga Tovre" costituito dagli edifici e dai pascoli indicati al precedente articolo 1 e nell'allegato 1 al presente contratto (Disciplinare tecnico-economico per la gestione di Malga Tovre), nonché dall'attrezzatura e dagli arredi contenuti negli stessi edifici.

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), considerati quali stagioni d'alpeggio, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e con termine il 31 ottobre 2026. E' prevista la possibilità di proroga espressa del contratto per un lasso temporale di ulteriori anni 3 (tre), considerati quali stagioni d'alpeggio, previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della concessione. -----

La concessione viene assentita, fatti salvi i diritti di terzi, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente atto, nonché nell'obbligo della piena osservanza di leggi e regolamenti.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento mediante propri incaricati, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo l'uso per il quale la concessione è stata assentita; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi dell'Amministrazione concedente.

Alla scadenza del presente atto di concessione, o alla data di risoluzione anticipata o dalla data del recesso, il concessionario si obbliga a restituire all'Amministrazione concedente il bene oggetto di concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento o miglioramento conseguente al suo uso in conformità al presente atto.

L'eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta. -----

Si intende fin d'ora che alla scadenza del contratto ed in assenza di proroga, l'immobile e le relative parti rurali dovranno essere restituite nella disponibilità del Comune di Molveno, senza necessità di disdetta o di formalità alcuna.-----

Art. 3 – Canone - introito

Al concessionario spettano gli introiti che deriveranno dalla gestione dell'attività oggetto del presente contratto. -----

Il canone annuo dovuto dal conduttore all'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi dell'intero complesso della Malga, in relazione all'offerta di dataprot. è stabilito in euro, oltre ad Iva di legge. -----

In caso di forzata chiusura dell'esercizio, per cause non imputabili al conduttore, non sarà dovuto dallo stesso il compenso previsto in proporzione al periodo di inattività. -----

Il canone annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il _____ di ciascun anno.

Per il primo anno il pagamento del canone dovrà avvenire entro la data di sottoscrizione del presente contratto di concessione.

Il predetto canone di concessione è soggetto a rivalutazione annuale secondo la variazione dell'indice di aumento del costo della vita per famiglie di operai e impiegati determinato dall'Istat e rilevato presso l'Ufficio Statistica della C.C.I.A.A. di Trento il 31 dicembre di ciascun anno successivo al primo.

Si dà atto che le spese di funzionamento e di gestione sono a carico del concessionario.

Si precisa che il canone di concessione non comprende le utenze della struttura (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento ecc.), che dovranno essere volturate a nome del concessionario prima dell'inizio dell'attività.

Art. 4 - Obbligazioni del concessionario

Il concessionario dovrà sottostare a tutto quanto previsto nel presente contratto, nel disciplinare tecnico-economico e nell'avviso d'asta, facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, approvati con delibera della Giunta Comunale n.____ del __/__/2024 del Comune di Molveno, oltre a quando dichiarato in sede di offerta tecnica, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, di polizia rurale e veterinaria nonché forestali vigenti nella Provincia Autonoma di Trento all'atto della firma del presente atto o che venissero emanate durante il corso della concessione.

Il concessionario è obbligato ad accogliere presso la Malga, capi appartenenti ad altri allevatori, utenti dell'uso civico, fino al completo caricamento della stessa.

Il concessionario è altresì obbligato, per ogni stagione estiva, ad allestire ed attrezzare in proprio le aree per animali relative alla fattoria didattica realizzata in loco nonché a provvedere all'attività di fattoria didattica

tramite un “tutore aziendale” ai sensi della normativa provinciale vigente e ciò per l'intero periodo di permanenza estiva presso Malga Tovre.

In particolare rimane a carico del concessionario l'obbligo di attrezzare le aree per animali, provvedendo al loro ricovero e mantenimento nonché alla loro rimozione al termine di ogni stagione estiva.

Le specie e unità minime di animali che dovranno trovare ricovero in ogni stagione estiva presso le relative aree della fattoria didattica in loc. Malga Tovre sono le seguenti:

- presso aree per animali di bassa corte: n. 5 conigli (1 maschio e 4 femmine), n. 4 galline, n. 1 gallo e n. 3 oche;
- presso aree per equini, ovini e caprini: n. 1 cavallo, n. 1 asino, n. 2 pecore e n. 4 capre;
- presso area per suini: n. 3 maiali in giovane età.

Spetta al Concessionario la cura e la normale disinfezione periodica delle stalle e l'igiene dei locali per la lavorazione del latte. -----

Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme forestali per il mantenimento dei pascoli e delle proprietà immobiliari; di detta osservanza avranno cura l'Amministrazione e l'Autorità forestale competente.

Art. 4 – Manutenzione ordinaria

Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle relative pertinenze, al decoro della struttura e delle pertinenze, al benessere degli animali ospitati e all'attenzione all'ambiente, ed è responsabile per gli eventuali danni causati agli immobili per fatto suo o dei suoi dipendenti o collaboratori. Lo stesso è inoltre tenuto a farsi parte diligente affinché non venga turbato l'equilibrio biologico esistente in loco ed a fare in modo che non vengano danneggiati i pascoli e le strutture con interventi di adattamento o miglioramento che non siano preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a propria cura e spesa:

- a provvedere alla pulizia ed alla corretta gestione della struttura come sopra descritta;
- a provvedere quotidianamente alla pulizia del compendio, alla raccolta, trasporto e deposito immondizie e dei rifiuti negli appositi punti di raccolta stabiliti dal Comune;
- a provvedere allo svuotamento ogni qualvolta necessario e comunque una volta l'anno della vasca ImHoff in conformità alle norme e regolamenti vigenti.

Sono altresì a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie degli edifici e dei pascoli dallo stesso usufruiti nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile.

Le manutenzioni e gli interventi straordinari rimangono in capo all'Amministrazione comunale.

Il Concessionario si farà carico di segnalare all'Amministrazione Comunale ogni disfunzione che si dovesse determinare relativamente ai fabbricati e alle aree attigue.

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Qualora il Concessionario non provveda alla manutenzione ordinaria, trascorsi 15 giorni dal sollecito da parte del Comune, quest'ultimo farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

Il concessionario prende atto che la Malga Tovre potrà essere soggetta a lavori di manutenzione straordinaria e si impegna pertanto a condurre l'immobile senza intralciare i lavori e senza nulla chiedere all'Amministrazione nell'eventualità che la sua attività dovesse subire limitazioni a causa dello svolgimento dei lavori stessi.

Spetta in ogni caso al Concessionario la manutenzione ordinaria delle strade principali e d'accesso alla malga. -----

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario dichiara di avere esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività e sulla salute dei lavoratori, e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta.

Il concessionario si impegna ad utilizzare le strutture della "Malga Tovre" e le aree pertinenti affidate, con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto del presente atto, e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo e molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi. -----

Il Concessionario dà atto di essere in possesso dei requisiti sia per l'attività agricola che per l'attività agrituristica, previsti dal Bando di gara. -----

Il Concessionario solleva sin d'ora l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi. -----

Solleva, altresì, il Concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall'inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.-----

Il concessionario userà gli stabili e le proprietà comunali con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura ivi esistente che ogni altra pertinenza, onde ovviare ogni possibile danno o responsabilità anche verso terzi.-----

La presente concessione è assentita esclusivamente per gli usi concessi. -----

Ogni altro utilizzo dei beni concessi dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente. -----

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili oggetto del presente contratto, compresi i beni mobili, nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. -----

Eventuali opere di miglioria, non ricomprese nelle previsioni del presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del Concessionario senza che questi possa conseguire alcun diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora abbiano comportato un incremento del reddito o della produzione agricola. Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi, il Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione, assimilabili a manutenzione ordinaria. -----

Il Concessionario si impegna, a proprie spese, alla rimozione di tutti gli oggetti o impianti non di proprietà del Comune, nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione. -----

Il Comune, in alternativa, potrà valutare l'opportunità di accettare la riconsegna dei medesimi beni con le eventuali opere realizzate dal Concessionario nell'ambito della presente concessione, purché esse siano

regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al Concessionario non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta.-----

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui all'art. 2 (due), siano ancora presenti entro l'immobile mobili, beni, oggetti o materiali di proprietà del Concessionario, gli stessi saranno considerati nella disposizione dell'Amministrazione concedente che ne potrà disporre liberamente. Per detti mobili, oggetti o materiali, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso. -----

Qualora l'Amministrazione concedente dovesse realizzare, a proprio carico, interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento dei beni oggetto di concessione di cui all'art. 1 (uno), il concessionario non avrà la facoltà di avanzare opposizioni o pretese di danneggiamento per le eventuali limitazioni inevitabili che dovesse subire nell'esercizio degli usi concessi, cercando il Comune di rispettare, per quanto possibile, il periodo dell'alpeggio. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di certificare l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. -----

La superficie delle/a particelle/a oggetto del presente contratto di concessione in uso, può essere oggetto di temporaneo ridimensionamento, causa lavori di pubblica utilità sia programmati che con carattere di urgenza. L'eventuale indennizzo liquidato dall'Amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente. -----

Art. 6 - Divieto di cessione

E' fatto espressamente divieto di subconcessione ovvero di ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. -----

Art. 7 – Recesso

Il concedente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la concessione in oggetto, per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, dandone avviso al concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il concedente consente che il concessionario possa recedere anticipatamente dal presente atto di concessione, in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in tal caso il concessionario, a corrispettivo dell'anticipato recesso, verserà al Comune un importo pari a metà del canone annuale vigente in quel momento, fermo restando l'obbligo di remissione in pristino.

Art. 8 - Risoluzione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, nei seguenti casi:

- a) per l'inosservanza, da parte del Concessionario, di una delle condizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di gara presentata;
- b) per il mancato pagamento del canone previsto;
- c) per gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;
- d) per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione;
- e) se il Concessionario non possessa o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda e per il quale ha avuto assegnati i terreni.-----

In tutti i casi previsti dalle lettere a) ad e), l'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al Concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, decorsi i quali senza che il Concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

Art. 9 - Cauzione per la gestione dei servizi

A garanzia dell'osservanza degli impegni derivanti dalla gestione delle attività oggetto del presente contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile al conduttore a causa di inadempimento o cattivo svolgimento delle attività, il conduttore ha presentato la fideiussione bancaria di data, rilasciata dalla, dell'importo di euro _____,00- (_____). ---

La cauzione verrà restituita, senza interessi, da parte dell'Amministrazione comunale, allo scadere del contratto o comunque al termine della gestione, previa verifica dello stato di conservazione ed efficienza delle strutture, compreso il ripristino in base al normale deperimento d'uso del bene immobile occorso nel periodo di durata della gestione. -----

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione diventasse insufficiente. -----

Il Concessionario dichiara sin d'ora – con la firma del presente atto – che tutto quanto sopra concesso in gestione dal Comune, risultante dal verbale di consegna, si trova in stato di perfetta conservazione e che detto stato verrà verificato in forma congiunta con apposito verbale alla scadenza del contratto.

Art. 10 - Responsabilità

Il Concessionario è tenuto a stipulare coperture assicurative per i seguenti titoli: -----

- a garanzia dei danni causati dal Concessionario e dal personale dipendente ai beni immobili costituenti il complesso pastorale e agrituristico "Malga Tovre" e ai beni mobili in dotazione per un massimale pari ad euro 1.000.000,00 (unmilionevirgolazero); -----
- idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dall'utilizzo e custodia dei fondi da parte del Concessionario medesimo e/o di terzi per un massimale di euro 2.000.000,00 (duemilionevirgolazero), per ogni persona danneggiata o danni a cose di terzi. In particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Molveno, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del Concessionario medesimo o di terzi.

Il Concessionario dovrà presentare in Comune annualmente la quietanza di pagamento delle suddette polizze.

Il Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività oggetto del presente contratto. -----

Art. 11 - Contenzioso

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Segretario comunale ed il conduttore. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al

giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Si esclude in termini tassativi il ricorso alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie insorte. -----

Art. 12 - Dichiarazione

Il Concessionario dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. -----

Art. 13 Disposizione Anticorruzione

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Concessionario si obbliga altresì al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta Comunale. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. -----

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Il Comune di Molveno informa il Concessionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano. L'informativa completa è consultabile al seguente link del sito web comunale Informativa Privacy:

<https://www.comune.molveno.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy/Informativa-trattamento-dati/>

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese connesse al presente contratto, la sua registrazione, come l'IVA sulle fatture relative al canone di concessione, i diritti di segreteria ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico della parte concessionaria, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

I canoni relativi al presente contratto sono soggetti ad IVA.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia: -----

- alle disposizioni dell'allegato disciplinare tecnico-economico per la gestione della "Malga Tovre"; -----

- alla normativa di settore e precisamente: -----

a) per la conduzione dell'alpeggio, le disposizioni della Provincia Autonoma di Trento in materia di monticazione; -----

b) per l'attività di agriturismo la Legge Provinciale 19 dicembre 2001 n. 10 e relativo regolamento di esecuzione, e la Legge Provinciale 30 ottobre 2019 n. 10;-----

- alle norme del codice civile, alle leggi speciali e, in subordine, agli usi ed alle consuetudini in materia. -----

E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____(____) pagine a video comprese le formalità di chiusura, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89 (legge notarile) nell'apposizione in mia presenza delle firme autografe e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. -----

Questo atto, redatto e scritto da me, ufficiale rogante, consta di n. _____(____) pagine e n. X allegati e precisamente:

ALLEGATO 1 – Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Tovre.

COMUNE DI MOLVENO

PER LA PARTE PRIVATA

Il Sindaco

Il Concessionario

Matteo Sartori

il Rappresentante di Confagricoltura del Trentino

Il rappresentante di _____

per. agr. _____

Il Segretario ufficiale rogante

Maurizio Vanini

Dopo l'apposizione della firma olografa e della scansione ottica dell'atto e in presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico e il relativo allegato in formato pdf/a con firma digitale, il cui certificato è valido ed attivo, essendo le ore _____.

COMUNE DI MOLVENO

PER LA PARTE PRIVATA

Il Sindaco

Il Concessionario

Matteo Sartori

il Rappresentante di Confagricoltura del Trentino

il Rappresentante di _____

per. agr. _____

Il Segretario ufficiale rogante

Maurizio Vanini
